



Città di  
**Spoltore**

**SETTORE II**  
**Socio Educativo**

**AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 16 "METROPOLITANO"**  
(Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 70/3 del 09.08.2016)

**COMUNI ASSOCIATI**

**BRITTOLI – CAPPELLE SUL TAVO – CATIGNANO – CEPAGATTI – CITTA' SANT'ANGELO -  
CIVITAQUANA – ELICE – MOSCUFO – NOCCIANO – PIANELLA - ROSCIANO - SPOLTORE**

**COMUNE DI SPOLTORE**

**ENTE CAPOFILIA AMBITO DISTRETTUALE**

**AVVISO PUBBLICO**

**(APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
N. 564 DEL 31/07/2024)**

**PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI  
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL  
PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2022.  
ANNUALITA' 2022- DGR ABRUZZO N. 307 del 01.06.2023**

**CUP D99G24000290001**

**RICHIAMATI:**

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 Dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 Marzo 2007 e ratificata con Legge 3 Marzo 2009, n.18;
- il DPCM del 28 dicembre 2021, pubblicato nella GU del 14/4/2022 che stabilisce di **dare priorità ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima**, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280)
- il DPCM del 17 ottobre 2022, pubblicato nella GU 301 del 27/12/2022, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle Regioni le risorse del **Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2022**;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o



*città migliore*

del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

- **la DGR n. 307 del 01.06.2023 con cui vengono approvati gli indirizzi programmatici regionali** per l'erogazione agli ambiti sociali delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'annualità 2022;

- **la Determinazione Dirigenziale n. DPG023/170 del 06.11.2023 della Regione Abruzzo Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio Tutela Sociale – Famiglia con cui sono state ripartite agli Ambiti distrettuali Sociali le dotazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi programmati con assegnazione all'ADS n. 16 Metropolitan della somma complessiva di € 36.296,00;**

**PRECISATO CHE per tutti i fondi statali e regionali il riferimento temporale riportato negli atti ministeriali e in quelli successivi delle amministrazioni locali ha la sola funzione di identificare l'annualità del bilancio statale o regionale in cui è stata assunta la spesa e non individua retroattivamente il periodo in cui si dispiegano gli effetti del finanziamento di riferimento.**

## ART. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare benefici a sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono la persona non autosufficiente nelle attività della vita quotidiana nell'ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza.

Per adempiere all'onere della cura, si avvale dei servizi di cura territoriali e del privato; collabora con i servizi sociali e sanitari quale componente della rete assistenziale.

## ART. 2 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

**Beneficiari** degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari **CONVIVENTI** che assistono un congiunto *convivente* in condizione di **disabilità gravissima**, così come definita dall'art.3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella G.U. 30 novembre 2016, n 280).

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: "Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto



bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ai fini dell'accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizio Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l'assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza e che comunque sia convivente con il disabile.

### **ART. 3 INTERVENTI FINANZIABILI**

Ai fini del sostegno e sollievo del lavoro di cura del caregiver familiare, è finanziabile il seguente intervento:

**CONTRIBUTO DI SOLLIEVO** finalizzato alla fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza continuativa alla persona con disabilità gravissima, riconducibile agli interventi declinati alla lettera c). comma 1, dell'Art. 2 del Decreto 17 ottobre 2022, *“interventi di assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana, che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità”*.

L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito **accordo di fiducia** tra il caregiver familiare ammesso a contributo e l'ECAD di riferimento; l'Accordo di fiducia ha la durata di mesi 6 dalla data di sottoscrizione.

### **ART. 4 ACCESSO AGLI INTERVENTI E INCOMPATIBILITA'**

#### **ISTANZE PER IL CONTRIBUTO DI SOLLIEVO**

**Può avanzare istanza di Assegno di cura la persona, residente in uno dei Comuni dell'ADS n. 16 Metropolitano (Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano, Spoltore), non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé**, che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definito non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Non si può erogare più di un contributo di sollievo a favore del medesimo caregiver familiare, né più di un contributo di sollievo per la cura della medesima persona assistita.

L'istanza può essere presentata dal caregiver familiare residente in uno dei Comuni dell'Ads n.16 Metropolitano e **anagraficamente convivente con la persona non autosufficiente** e non in grado di prendersi cura di sé.

Il valore ISEE ordinario del caregiver richiedente, in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, **non deve essere superiore a € 36.000,00**.

A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205; il caregiver familiare è soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito del PAI.

**L'entità del beneficio è assegnata in base a quanto stabilito nel successivo articolo 6.**

La disabilità gravissima della persona assistita è attestata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

**In nessun caso è previsto l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.**

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio: **decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.**) che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare (assistenza diretta) previsto nel progetto personalizzato.

**NON POSSONO ESSERE BENEFICIARI DEL FONDO IN QUESTIONE I SEGUENTI SOGGETTI:**

- i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo erogato direttamente da Regione Abruzzo, se in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo;
- i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali), in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo;
- i caregiver familiari di disabili beneficiari di progetti finanziati con il fondo "Dopo di Noi";
- i caregiver di soggetti già assegnatari dell'Assegno di disabilità gravissima o similari contributi economici, per un importo pari o superiore a complessivi € 1.200,00 mensili, se in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo;

**Le risorse assegnate al presente intervento sono specificate nel successivo art. 6.**

**ART. 5**  
**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente avviso, potranno presentare istanza utilizzando il **modello di domanda** allegato.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità, del caregiver e del familiare assistito;
- titoli di soggiorno laddove ricorra il caso;
- certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare che versa in stato di disabilità assistito dal caregiver familiare;
- certificazione ISEE ordinario del care giver in corso di validità.



Città di  
**Spoltore**

Le richieste vanno presentate mediante apposito modello di domanda, approvato con Determina Dirigenziale n. 564/2024 e disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza o sul sito istituzionale dei Comuni dell'ADS n. 16 Metropolitano.

L'istanza deve **pervenire entro e non oltre il 31.10.2024** nelle seguenti modalità:

- invio PEC all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it](mailto:protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it);
- Raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Comune di Spoltore, Via G. Di Marzio n. 66 – 65010 Spoltore (PE);
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Spoltore: dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.40 alle ore 13.30 – il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

In caso di invio a mezzo pec inserire all'oggetto la seguente dicitura: **“DOMANDA CARE GIVER FAMILIARE – ANNUALITA' 2022”**;

In caso di invio tramite raccomandata scrivere sulla busta la seguente dicitura: **“DOMANDA CARE GIVER FAMILIARE – ANNUALITA' 2022”**.

In caso di invio tramite raccomandata, si precisa che non farà fede il timbro postale, bensì il timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio Protocollo.

<b>ART. 6</b> <b>CALCOLO DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DI SOLLIEVO E PRIORITA' DI AMMISSIONE</b>
--

**6.1 - La dotazione finanziaria** complessiva è pari ad € 36.296,00.

**6.2 - Attività istruttoria**

- Verifica dell'ammissibilità formale;
- Verifica e valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale;
- Predisposizione graduatoria degli aventi diritto con relativo importo;
- Sottoscrizione Accordo di fiducia;
- Liquidazione.

**L'assegno spettante verrà liquidato previa erogazione, da parte della Regione, dei relativi fondi.**

**6.3 – Modalità di calcolo dei contributi di sollievo e priorità di ammissione**

**6.3.1 – In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, a parità di posizione nelle graduatorie, verrà data priorità a:**

- **Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore;**
- **Caregiver familiare con ISEE dal valore più basso.**

### 6.3.2 Modalità di calcolo del punteggio

#### a) Punteggio valutazione intensità del bisogno assistenziale correlato all'ISEE

Valore ISEE Ordinario del nucleo familiare	Fascia di intensità di bisogno molto alto	Fascia di intensità di bisogno alto	Fascia di intensità di bisogno medio
<b>Fino ad € 8.000</b>	50 punti	40 punti	30 punti
<b>Da € 8.000,01 ad € 11.000</b>	45 punti	36 punti	27 punti
<b>Da € 11.000,01 ad € 14.000</b>	40 punti	32 punti	24 punti
<b>Da € 14.000,01 ad € 17.000</b>	35 punti	28 punti	21 punti
<b>Da € 17.000,01 ad € 20.000</b>	30 punti	24 punti	18 punti
<b>Da € 20.000,01 ad € 23.000</b>	25 punti	20 punti	15 punti
<b>Da € 23.000,01 ad € 26.000</b>	20 punti	16 punti	12 punti
<b>Da € 26.000,01 ad € 29.000</b>	15 punti	12 punti	9 punti
<b>Da € 29.000,01 ad € 32.000</b>	10 punti	8 punti	6 punti
<b>Da € 32.000,01 ad € 36.000</b>	5 punti	4 punti	3 punti

#### b) Punteggio di valutazione della rete di supporto familiare, sociale e sociosanitaria

Situazione socio-familiare a sostegno quotidiano dell'assistito	Fascia di intensità di bisogno molto alto	Fascia di intensità di bisogno alto	Fascia di intensità di bisogno medio
<b>Deficitaria</b> – nucleo fam. composto da disabile e caregiver	50 punti	35 punti	20 punti
<b>Parzialmente deficitaria</b> – nucleo fam. composto da disabile, caregiver e un altro componente	30 punti	20 punti	10 punti
<b>Lievemente deficitaria</b> – nucleo fam. composto da disabile, caregiver e due altri componenti	15 punti	10 punti	5 punti
<b>Per nulla deficitaria</b> – nucleo fam. composto da disabile, caregiver e oltre 2 componenti	0 punti	0 punti	0 punti



Città di  
**Spoltore**

**c) Risultante somma punteggi a) + b) per la determinazione del contributo di sollievo**

<b>Fasce punteggio complessivo</b>	<b>Importo contributo di sollievo una tantum</b>
Da 100 a 90 punti	€ 1000,00
Da 89 a 80 punti	€ 950,00
Da 79 a 70 punti	€ 900,00
Da 69 a 60 punti	€ 850,00
Da 59 a 50 punti	€ 800,00
Da 49 a 40 punti	€ 750,00
Da 39 a 30 punti	€ 600,00
Da 29 a 20 punti	€ 500,00
Sotto i 20 punti	€ 400,00

La somma spettante verrà erogata in due soluzioni:

- Il 50% dell'importo del contributo di sollievo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo di Fiducia;
- Il saldo entro 30 giorni dalla scadenza dell'Accordo di fiducia, che ha validità di n.6 mesi, previa verifica del permanere dei requisiti che hanno dato origine all'attribuzione del suddetto contributo.

#### **ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali del Comune di Spoltore e con la coerente normativa nazionale vigente; esso verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona e socio-educativi, con particolare riferimento all'organizzazione degli interventi di cui al presente avviso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l'eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di beneficiarne. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento e del Responsabile esterno indicato, contattando rispettivamente il Responsabile della Protezione dati del Comune, all'indirizzo mail [rpd@comune.spoltore.pe.it](mailto:rpd@comune.spoltore.pe.it). Prima di sottoscrivere il modulo di domanda l'utente voglia prendere visione dell'informativa completa sul trattamento che, per quanto concerne il titolare è reperibile sul sito web del Comune di Spoltore, all'indirizzo [www.comune.spoltore.pe.it](http://www.comune.spoltore.pe.it).

**Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Paola Serenelli.**

**Spoltore, 31/07/2024**

**Il Responsabile Settore II  
Dott.ssa Silvia DI GIOSAFFATTE**

**Allegati:**

- a) Modello di domanda;
- b) Modello di "Accordo di fiducia"